

DPR 24 giugno 1998, n. 249

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
(in GU 29 luglio 1998, n. 175)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1 (*Vita della comunità scolastica*)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (*Diritti*)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (*Impugnazioni*)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 (*Disposizioni finali*)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Riunito in seduta straordinaria;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

Esaminata la proposta della Commissione per il Regolamento di Disciplina Istituita dal Collegio dei Docenti;

Visto il parere del Collegio dei Docenti;

Udito il parere del Comitato Studentesco;

Udito il parere del Comitato Genitori;

Approva quanto in premessa

PREMESSA

Vista la stretta correlazione esistente fra le finalità della comunità scolastica, l'esercizio dei diritti e l'adempimento dei doveri da parte degli studenti, si ritiene opportuno richiamare gli articoli 1,2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n°249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) che costituiscono i principi ispiratori del seguente regolamento:

Art. 1

Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante - studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2.

Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che

tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3.

Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art.4

Disciplina

1. Il presente Regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti elencati negli articoli 2 e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n°249 e al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa a comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione ed ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Ad esso è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore dell'Istituto.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dall'Istituto sono sempre adottati dal Consiglio di Classe

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nell'Istituto.

9. L'allontanamento dello studente dall'Istituto può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è

commisurata alla gravità del reato (ovvero al permanere della situazione di pericolo).

10. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

EMANA
il seguente **REGOLAMENTO**:

Art.1
Disposizioni organizzative e di sicurezza

Vigilanza sugli alunni

1. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere alla loro uscita al termine delle lezioni.

2. I docenti devono controllare e annotare sul registro di classe le assenze, gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate degli alunni.

3. Nel trasferimento degli alunni dalle aule ai laboratori o alla palestra, i docenti sono tenuti a vigilare sul comportamento degli allievi affinché sia sempre corretto e disciplinato.

4. Qualora il trasferimento degli alunni comporti l'uscita dall'Istituto (dalla succursale alla centrale, dalla sede scolastica a palestra o attrezzatura sportiva esterna, ecc.), i docenti o il personale A.T.A. sono tenuti ad accompagnare gli alunni e svolgere adeguata vigilanza in itinere.

5. Il Dirigente Scolastico organizza la vigilanza compreso l'intervallo in modo da assicurare un impegno uniforme tra i docenti e i collaboratori scolastici.

6. Il Dirigente Scolastico organizza la vigilanza nell'intervallo prevedendo l'impegno tra i docenti che hanno lezione nell'ora precedente, assegnando ad ognuno precise aree della scuola.

7. Spetta ai docenti un accurato controllo delle uscite degli alunni durante l'ora di lezione, in modo che le stesse non abbiano a prolungarsi oltre il minimo necessario, per evitare situazioni di disturbo delle lezioni, indisciplina, pericolo per gli alunni stessi. E' opportuno evitare le uscite durante la prima e la quarta ora.

Regolamentazione di ritardi, uscite, assenze, giustificazioni

8. Gli alunni devono presentarsi a scuola in tempo utile per accedere alle aule al suono della prima campana. Al suono della seconda campana tutti gli alunni devono trovarsi in aula. I ritardatari, quando non autorizzati ad entrare al loro arrivo a scuola, sono ammessi in classe alla seconda ora.

9. Gli alunni accedono ai locali scolastici dall'ingresso principale, secondo l'orario di anno in anno fissato dal Dirigente Scolastico (in base ai criteri formulati dal Consiglio di Istituto), che viene tempestivamente comunicato mediante affissione all'Albo. Sono ammessi ad entrare prima dell'orario fissato, nell'ingresso o in altro locale predisposto a tal fine, gli alunni che si trovano nella necessità di utilizzare mezzi di trasporto pubblico, per evitare disagi attese all'aperto nei mesi invernali o nelle giornate piovose.

Permessi di entrata anticipata e uscita posticipata permanenti

10. Gli alunni che devono servirsi continuativamente dei mezzi di trasporto pubblico i cui orari non coincidono con quelli di inizio e termine delle lezioni, possono presentare al Dirigente Scolastico domanda motivata di autorizzazione ad ingresso con ritardo e/o uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico. I permessi di uscita anticipata permanente possono essere concessi solamente agli studenti che, uscendo non più di 10 o 15 minuti prima del termine regolare delle lezioni, abbiano un vantaggio di un'ora nel rientrare a casa. Se si tratta di alunno minorenni, la domanda deve essere firmata da uno dei genitori. L'autorizzazione previo parere favorevole del Consiglio di Classe viene rilasciata dal Dirigente Scolastico.

Entrata posticipata e l'uscita anticipata.

11. I permessi sono autorizzati dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

12. L'entrata posticipata è consentita entro la prima ora di lezione.

13. L'uscita anticipata è consentita dal termine della penultima ora di lezione e deve essere richiesta all'inizio delle lezioni.

14. Nei seguenti casi opportunamente documentati:

visite mediche;

gare sportive;

prove d'esame;

seri motivi di famiglia.

gli alunni sono comunque tenuti a svolgere, non meno dei due terzi delle ore giornaliere.

15. L'alunno minorenni può lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, senza essere accompagnato, solo nei casi contemplati al comma 3 del presente articolo. In tutti gli altri casi può lasciare la scuola in presenza di uno dei genitori o di altra persona responsabile, munita di delega scritta della famiglia, o previa telefonata dei genitori e autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. In caso di alunno maggiorenne il Dirigente Scolastico può autorizzarne l'uscita anticipata, previa adeguata motivazione, ed è sua facoltà darne comunicazione alla famiglia.

16. L'**alunno sprovvisto di giustificazione** sul libretto personale potrà essere ammesso in classe

presentando all'insegnante il libretto firmato dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Il giorno dopo, alla prima ora di lezione, l'alunno dovrà presentare la giustificazione relativa a tale ritardo debitamente firmata dai genitori.

17. Per essere riammessi alle lezioni, dopo un'**assenza di uno o più giorni**, occorre la giustificazione firmata dal genitore, che ha depositato la firma all'atto del ritiro del libretto, o direttamente dallo studente maggiorenne. Tale assenza dovrà essere giustificata dall'insegnante della prima ora riportando il numero progressivo e i giorni di assenza sul registro.

18. Quando l'**assenza** si protrae **oltre il quinto giorno (dal sesto in poi)**, è richiesta la presentazione di un certificato medico che attesti l'insussistenza di malattie infettive. Se l'assenza è dovuta a motivi di famiglia il genitore dovrà comunicare per iscritto e in via preventiva, al Dirigente Scolastico o a un suo Delegato, il numero dei giorni e la motivazione dell'assenza.

19. Nel caso di **assenze troppo frequenti o dubbie**, il Coordinatore di Classe contatterà la famiglia dell'alunno.

20. In caso di **astensioni collettive**, gli alunni, sono tenuti a presentare al docente della prima ora del giorno successivo, la dichiarazione da parte dei genitori di essere a conoscenza di tale astensione.

Art. 2

Mancanze disciplinari

1. Costituiscono mancanze disciplinari i comportamenti scorretti che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni, nel corso dei trasferimenti da e verso l'istituto con i mezzi di trasporto pubblico e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative ecc.)

2. Le mancanze disciplinari si dividono in mancanze gravi e in mancanze non gravi.

3. Configurano mancanze gravi i seguenti comportamenti:

a) offese arrecate ai compagni, ai docenti, al personale dell'istituto, alle Istituzioni e alle Religioni;

b) atti di violenza fisica e/o morale;

c) incuria e/o danneggiamento volontario delle strutture e delle attrezzature dell'Istituto. Tale comportamento implicherà, oltre all'irrogazione delle relative sanzioni anche l'obbligo del risarcimento del danno arrecato;

d) comportamenti che configurino reati penali;

e) la reiterazione per almeno tre volte nell'anno scolastico, di comportamenti che hanno determinato l'irrogazione di una sanzione conseguente ad un'infrazione non grave;

f) l'impedimento del diritto degli studenti ad apprendere e dei docenti ad insegnare

4. Configurano mancanze non gravi tutti gli altri comportamenti che costituiscono violazione:

a) delle disposizioni annualmente emanate dall'Istituto sui comportamenti e obblighi degli alunni;

b) dei doveri degli studenti elencati nell'Art.3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti non rientranti tra le mancanze gravi.

Art. 3

Sanzioni e organi competenti

1. Per le mancanze non gravi è prevista l'ammonizione verbale o scritta del Dirigente Scolastico, accompagnata dalla comunicazione ai genitori o dalla loro convocazione in Istituto.

2. Per le mancanze gravi è previsto l'allontanamento dall'Istituto per un periodo commisurato alla gravità dell'infrazione, comunque non superiore a quindici giorni. Durante l'allontanamento si può prevedere l'obbligo della frequenza.

3. Le sanzioni per le mancanze gravi sono irrogate dal Consiglio di Classe alla presenza di tutte le sue componenti, presieduto dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di classe. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Art. 4

Procedimento sanzionatorio

1. Il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione nel Registro di classe, da parte del docente, che provvede ad annotare il nominativo dello studente e a descrivere in maniera sintetica e puntuale la mancanza commessa.

2. Il Docente provvede ad inviare tempestivamente lo studente dal Dirigente Scolastico, accompagnato da uno dei Rappresentanti di classe, trasmettendo al contempo il Registro.

3. In caso di mancanza non grave, il Dirigente Scolastico, sentito lo studente ed il Docente, irroga la sanzione di cui al comma 1 del precedente articolo 4.

4. La sanzione irrogata è riportata nel Registro di classe.

5. In caso di mancanza grave, Il Dirigente Scolastico, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, convoca il Consiglio di Classe alla presenza di tutte le sue componenti invita lo studente alla riunione per

esporre le proprie ragioni.

6. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi e di farsi difendere dai due Rappresentanti di classe.

7. Il Consiglio di Classe, uditi lo studente, i Rappresentanti di classe ed il Docente, irroga la sanzione a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti.

8. Il verbale della riunione viene trasmesso al dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare che viene anche annotato nel Registro di classe.

Art. 5
Impugnazioni
(DPR n.249/98)

1. Avverso le sanzioni disciplinari irrogate per le mancanze gravi, nel termine di trenta giorni dalla loro comunicazione, è ammesso ricorso da parte dello studente al Provveditore agli Studi che decide in via definitiva, sentita la Sezione del Consiglio Scolastico Provinciale avente competenza per il grado di scuola.

2. Avverso le sanzioni disciplinari irrogate per le mancanze non gravi, nel termine di quindici giorni dalla loro comunicazione, e' ammesso ricorso da parte degli studenti all'Organo di Garanzia dell'Istituto disciplinato dal successivo articolo 6.

3. L'Organo di Garanzia si pronuncia anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse.

4. Il Dirigente del C.S.A. decide in via definitiva, sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24/6/1998 n.249) e del presente Regolamento di Istituto, secondo quanto disposto dall'Art.5 comma 4 dello stesso Statuto.

Art. 6
Organo di Garanzia

1. L'Organo di garanzia è formato dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da tre Docenti, da due rappresentanti degli studenti e da un rappresentante dei genitori

2. I Docenti sono eletti dal Collegio dei Docenti, i due Rappresentanti degli Studenti sono eletti dal Comitato Studentesco, il Rappresentante dei Genitori è eletto dal Comitato dei Genitori; essi restano in carica per un anno scolastico.

Art. 7
Procedimento per i ricorsi

1. L'Organo di Garanzia, ricevuto il ricorso, nel termine di cinque giorni fissa la riunione alla quale vengono invitati ad esporre le proprie ragioni lo studente al quale è stata irrogata la sanzione e il Docente che ha accertato la mancanza.

2. Nel corso della riunione lo studente può presentare memorie e scritti difensivi.

3. L'Organo di garanzia, assunta qualsiasi informazione ritenuta necessaria e sentite le parti, decide con provvedimento motivato.

4. Il provvedimento dell'Organo di garanzia viene trasmesso alla Segreteria Didattica per la comunicazione all'interessato e l'annotazione nel Registro delle sanzioni.

Art.8
Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15 marzo 2006

2. Del presente Regolamento viene consegnata copia a chiunque ne farà richiesta.